

A cura di Giuseppe Avanzato

Pace fiscale: carichi affidati all'AdE- Riscossione

La rottamazione *ter*, la definibilità dei carichi afferenti le risorse proprie comunitarie e lo stralcio dei debiti fino a mille euro

Categoria: **Finanziaria**
Sottocategoria: **Legge di Bilancio 2019**

Il decreto legge collegato alla manovra finanziaria del 2019 prevede quella che è già stata definita "rottamazione *ter*" ovvero una nuova edizione dell'istituto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e dall'art. 1 del D.L. n. 148/2017.

Essa ricalcherà, in buona sostanza, i tratti essenziali della definizione agevolata delle cartelle esattoriali delineata dalle due precedenti edizioni ma con delle significative novità per quanto concerne le modalità di pagamento previste.

I contribuenti potranno così definire in maniera agevolata le somme iscritte a ruolo con notevole risparmio economico grazie allo stralcio di sanzioni e interessi di mora.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
In cosa consiste la "rottamazione" delle cartelle	2
Ruoli definibili	2
Ruoli non definibili	3
La definibilità dei carichi afferenti le risorse proprie comunitarie	3
Lo stralcio dei debiti fino a mille euro	3
La presentazione della domanda	3
Effetti della presentazione della domanda	4
I pagamenti	4
Rapporti con le altre edizioni	5
Il perfezionamento della definizione	6
Le novità della nuova rottamazione	6
Allegato 1	
L'Esperto risponde.....	8
Allegato 2	
Tavola Sinottica.....	9

Premessa

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 svela le principali misure fiscali previste dal nuovo governo e, tra esse, vi è la cosiddetta "rottamazione ter" ovvero la terza edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali che segue quelle già previste dall'art. 6 del DL n. 193/2016 e dall'art. 1 del DL n. 148/2017.



OSSERVA


Le caratteristiche peculiari dell'istituto rimangono sostanzialmente immutate rispetto alle precedenti edizioni ma, come si illustrerà a breve, le principali novità riguarderanno soprattutto le modalità di pagamento certamente più "comode" per i contribuenti rispetto a quanto previsto in passato.



Leggi anche:

- [Approvata la manovra 2019](#)
- [Pace fiscale: aliquota fissa al 20% per la dichiarazione integrativa](#)

In cosa consiste la "rottamazione" delle cartelle



Nota bene

La rottamazione è una sanatoria delle cartelle esattoriali, degli avvisi d'accertamento esecutivi e degli avvisi di addebito INPS, concessa dallo Stato ai contribuenti, e consiste nella facoltà di chiedere la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione beneficiando dello sconto delle sanzioni e degli interessi di mora.

In breve, dunque, i contribuenti in possesso dei requisiti fissati dalle disposizioni in materia, presentando apposita domanda, potranno stralciare parte dei propri debiti con l'esattore con un notevole risparmio monetario.



Leggi anche:

- [Manovra fiscale 2019: in arrivo la rottamazione-ter](#)

Ruoli definibili

In base a quanto disposto dal decreto, la nuova rottamazione prevede una riapertura dei termini per la definizione agevolata dei **ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017**.

Ruoli non definibili

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione recanti:

- a. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- b. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- c. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d. le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La definibilità dei carichi afferenti le risorse proprie comunitarie

Novità

Assoluta novità rispetto al passato è la possibilità, negata invece nelle due precedenti edizioni, di **definire in modo agevolato anche i carichi affidati all'Agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea**. In particolare saranno definibili i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Oggetto della sanatoria, previo pagamento integrale dei tributi dovuti, saranno le sole sanzioni e parzialmente gli interessi moratori.

Lo stralcio dei debiti fino a mille euro


Atra assoluta novità è lo stralcio dei debiti di importo residuo di ammontare fino a mille euro. Nello specifico, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 **saranno automaticamente annullati alla data del 31 dicembre 2018**.

La presentazione della domanda

Il contribuente deve manifestare all'Agente della Riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali rendendo, **entro il 30 aprile 2019**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblicherà sul suo sito internet nel termine massimo di 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nella dichiarazione il debitore dovrà indicare il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato e assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Entro il **30 giugno 2019**, l'Agente della Riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la predetta dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.



Effetti della presentazione della domanda

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I pagamenti

Nello specifico, il decreto in commento prevede che il pagamento delle somme dovute possa avvenire in **unica soluzione entro il 31 luglio 2019**, ovvero in un **numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019**.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- ↳ mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione di adesione;
- ↳ mediante bollettini precompilati, che l'Agente della Riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a);
- ↳ presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione.

Attenzione!

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

- In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
- a. i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'Agente della Riscossione prosegue l'attività di recupero;
 - b. il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Rapporti con le altre edizioni

Ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 del DL n. 148/2018 e che effettueranno entro il **7 dicembre 2018** il pagamento delle residue somme dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 la nuova rottamazione, consente di fruire di un differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini. In particolare tale versamento potrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019.



Tali contribuenti non saranno a tal fine soggetti ad alcun adempimento, in quanto l'Agente della Riscossione trasmetterà ai medesimi, entro il 30 giugno 2019, apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.

I debiti relativi ai carichi per i quali entro il 7 dicembre 2018 non è stato effettuato l'integrale pagamento delle somme da versare, invece, non potranno essere definiti secondo le disposizioni del nuovo decreto e la dichiarazione eventualmente presentata a tal fine per tali debiti sarà ritenuta improcedibile.



Infine, il decreto Collegato ammette a godere della nuova procedura di "rottamazione" anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall'art. 6 del DL n. 193/2016 a causa del mancato integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute nonché coloro che, dopo aver aderito a quella di cui all'art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del **24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016**.

Il perfezionamento della definizione

A seguito dell'integrale pagamento delle somme dovute l'Agente della Riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso Agente della Riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Le novità della nuova rottamazione

LE NOVITÀ DELLA ROTTAMAZIONE - TER



Possibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute in un **arco temporale più ampio** (cinque anni);



Possibilità di utilizzare in **compensazione**, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti nei confronti della PA;



in caso di pagamento in forma rateale assoggettamento ad un **tasso di interesse molto basso**, pari allo 2%, rispetto al 4,5% previsto per le precedenti definizioni;



al versamento della prima o unica rata delle somme dovute possibilità di richiedere **l'estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla deinizione;**



Possibilità di **definire in modo agevolato anche i carichi affidati all'Agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea;**



Stralcio integrale dei **i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.



Guarda anche gli interventi del Direttore:

- [Mi Manda Rai Tre - Interviene il dott. A. Gigliotti - "Pace fiscale e prossime scadenze"](#)
- [Uno Mattina - Interviene il dr A. Gigliotti "PROSSIME SCADENZE E PACE FISCALE" - 09.10.2018](#)

Allegato 1

L'Esperto risponde...

Oggetto: La rottamazione *ter*

DOMANDA



Il sig. Rossi ha aderito alla c.d. rottamazione *bis* prevista dal D.L. n.148/2017, ha pagato correttamente la rata della definizione prevista per il mese di luglio 2018 ma a causa di temporanee difficoltà economiche non ha omesso il pagamento della rata prevista per il 30 settembre 2018. Ci si chiede se tale contribuente potrà essere rimesso *in bonis* rispetto agli omessi pagamenti per effetto delle disposizioni contenute nella manovra fiscale 2019 in merito alla c.d. rottamazione *ter*?

RISPOSTA



Il D.L. 148/2017 prevedeva, quale condizione indispensabile al fine del perfezionamento della definizione agevolata dei ruoli contenuti nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di accertamento esecutivi, l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, pena la decadenza dal beneficio e l'imputazione in acconto rispetto all'intero debito dovuto (incluse sanzioni e interessi) delle somme già versate.

Pertanto, i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dal D.L., citato, ma non hanno effettuato il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute alle scadenze pattuite, a norma della disposizione citata avrebbero perso i benefici previsti dall'istituto con la conseguenza che le somme già versate sarebbero state imputate in acconto delle somme complessivamente dovute, incluse sanzioni e interessi. In altri termini a causa del mancato pagamento sarebbe riemerso l'intero debito inizialmente dovuto all'erario e cosa ancora più penalizzante il mancato pagamento avrebbe inibito al contribuente la possibilità di ricorrere a future rateazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.602/73.

Tuttavia, per effetto di quanto previsto nel decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2019 con riferimento alla c.d. rottamazione *ter* i contribuenti che non hanno ossequiato correttamente ai versamenti dovuti ex **D.L. n.148/2017** per le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 potranno comunque salvare gli effetti della suddetta rottamazione versando entro il 7 dicembre 2018 le somme residue non versate.

Pertanto il signor Rossi ha ancora tempo fino al 7 dicembre per non perdere i benefici della sua precedente rottamazione.

Effettuato correttamente il pagamento, il contribuente potrà altresì scegliere di versare le restanti somme in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, pagando sulle stesse gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo a far data dal 1° agosto 2019.

Allegato 2

Tavola Sinottica

Sintesi

- All'interno della nuova manovra finanziaria 2019 è stata inserita la c.d. "rottamazione-ter" l'istituto che consente ai contribuenti di definire i carichi affidati all'Agente della Riscossione con lo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora. Essa ricalcherà, in buona sostanza, i tratti essenziali delle due precedenti edizioni ma con delle significative novità per quanto concerne le modalità di pagamento delle somme dovute.

In cosa consiste la c.d. rottamazione ter

- La rottamazione è una sanatoria delle cartelle esattoriali, degli avvisi d'accertamento esecutivi e degli avvisi di addebito INPS, concessa dallo Stato ai contribuenti, e consiste nella facoltà di chiedere la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione beneficiando dello sconto delle sanzioni e degli interessi di mora. In breve, dunque, i contribuenti in possesso dei requisiti fissati dalle disposizioni in materia, presentando apposita domanda, potranno stralciare i propri debiti con l'esattore con un notevole risparmio monetario.

Carichi definibili

- La nuova rottamazione prevede una riapertura dei termini per la definizione agevolata dei **ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre**. Differentemente dalle due precedenti edizioni, sarà possibile **definire in modo agevolato anche i carichi affidati all'Agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea**. In particolare saranno definibili i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. Oggetto della sanatoria, previo pagamento integrale dei tributi dovuti, saranno le sole sanzioni e parzialmente gli interessi moratori.

Lo stralcio dei debiti fino a mille euro

- Il decreto prevede **lo stralcio automatico alla data del 31 dicembre 2018 dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

I tempi della nuova rottamazione

- **30 aprile 2019:** termine massimo per la presentazione della domanda di adesione;
- 30 giugno 2019:** comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione ai debitori delle somme dovute ai fini della definizione;
- 31 luglio 2019 termine massimo** per il pagamento delle somme dovute laddove il contribuente decida di pagare in **unica soluzione** ovvero per il versamento della prima rata laddove decida di pagare in un **numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre** di ciascun anno.

Riferimenti normativi

-
- Decreto Legge collegato alla Stabilità 2019;
 - Decreto Legge n. 148/2017;
 - Decreto Legge n. 193/2016.